

CIRCOLARE N. 15/2012

Pordenone, 15 marzo 2012

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: SOSPENSIONE DEI DEBITI DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE CONTRATTI CON IL SISTEMA BANCARIO

L'accordo raggiunto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dal Ministero dello Sviluppo economico, dall'ABI e dalle Associazioni dei rappresentanti delle imprese lo scorso 28 febbraio 2012 permette alle piccole e medie imprese di richiedere alle banche ed agli intermediari finanziari interessati (comprese le società di *leasing*) aderenti all'accordo:

- ➔ la sospensione per 12 mesi delle quote capitale delle rate di mutuo, per 12 mesi o 6 mesi della quota capitale prevista nei canoni di leasing immobiliare o mobiliare, a condizione che i contratti di mutuo o *leasing* non abbiano già fruito della moratoria prevista dall'Avviso del 3 agosto 2009;
- ➔ l'allungamento della durata dei contratti di mutuo, a condizione che tali contratti di mutuo non abbiano già fruito dell'allungamento previsto dall'accordo del 16 febbraio 2011;
- ➔ l'allungamento delle scadenze del credito a breve termine per esigenze di cassa fino a 270 giorni;
- ➔ l'allungamento delle scadenze del credito agrario di conduzione per un massimo di 120 giorni;
- ➔ il finanziamento proporzionale all'incremento di mezzi propri realizzati dall'impresa.

Condizioni soggettive per le imprese che vogliono accedere alla moratoria

Le piccole e medie imprese interessate alle misure previste devono essere operanti in Italia e avere:

- ➔ un numero di dipendenti a tempo indeterminato o determinato non superiore a 250 unità;
- ➔ un fatturato annuo minore di 50 milioni di euro (oppure un totale di attivo di bilancio minore di 43 milioni di euro).

È stato stabilito che possano accedere alle iniziative le PMI che alla data di presentazione della domanda non abbiano posizioni classificate dalla banca o dall'intermediario finanziario come sofferenze, partite incagliate, esposizioni ristrutturare, esposizioni scadute/sconfinanti da oltre 90 giorni ovvero procedure esecutive in corso. La generica formulazione procedure esecutive in corso comprende tutte le procedure immobiliari e mobiliari sia su iniziativa della banca/intermediario sia su iniziativa di terzi.

Le richieste per l'attivazione di uno degli strumenti descritti nell'accordo dovranno essere presentate dalle imprese entro il prossimo 31 dicembre 2012, utilizzando il modulo predisposto dalle singole banche sulla base del modello che sarà elaborato dall'ABI. Le banche devono fornire una risposta all'impresa entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. Alle PMI non verranno

addebitate spese o oneri aggiuntivi ai fini della realizzazione delle operazioni di sospensione o allungamento.

I mutui e i *leasing* oggetto della sospensione delle quote capitale

Possono beneficiare della sospensione della quota capitale delle rispettive rate tutti i mutui (chirografari ed ipotecari) e i *leasing* finanziari (non quelli operativi) immobiliari e mobiliari in essere alla data del 28 febbraio 2012, **che non abbiano fruito di analogo beneficio ai sensi dell'Avviso del 3 agosto 2009.**

L'impresa dovrà dichiarare di non avere rate scadute (non pagate o pagate parzialmente) da non più di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda. Qualora vi siano rate in mora scadute la sospensione delle quote capitale avrà effetto dalla prima delle rate rimaste impagate:

- ➔ durante la sospensione l'impresa pagherà rate di soli interessi, al tasso contrattualmente pattuito;
- ➔ al termine della sospensione (di 6 mesi per i *leasing* mobiliari ovvero di 12 mesi per i *leasing* immobiliari e i mutui) l'impresa riprenderà il piano di ammortamento del contratto originario di *leasing* o di mutuo, che pertanto prevederà una scadenza dilazionata del periodo di sospensione goduto.

L'allungamento della durata dei contratti di mutuo e del credito a breve termine

Alternativamente alla richiesta di moratoria del pagamento della quota capitale per 12 mesi, per i soli contratti di mutuo, è prevista la facoltà di richiedere un allungamento della durata degli stessi, qualora i medesimi mutui non abbiano già fruito di un allungamento della durata degli stessi ai sensi dell'Accordo per il credito alle PMI del 16 febbraio 2011. Il periodo massimo di allungamento dei mutui in essere alla data del 28 febbraio 2012 è pari al 100% della durata residua del piano di ammortamento. È prevista, però, una soglia massima all'allungamento della durata, pari a 2 anni per i mutui chirografari e a 3 anni per i mutui ipotecari.

Possono fruire dell'allungamento della durata anche i contratti di mutuo che abbiano già fruito della sospensione del pagamento delle quote capitale per 12 mesi ai sensi dell'Avviso del 3 agosto 2009.

Le operazioni di allungamento fino ad un massimo di 270 giorni delle anticipazioni su crediti certi ed esigibili potranno essere richieste in relazione ad insoluti di pagamento che l'impresa ha registrato sui crediti anticipati dalla banca.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.